

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 1 DEL 29/03/2016

OGGETTO: nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) e approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

PREMESSO CHE:

- In attuazione dell'articolo 6 della convenzione ONU del 31 ottobre 2003 contro la corruzione (ratificata con legge 3 agosto 2009 n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110, il Parlamento Italiano ha approvato la Legge 6 novembre 2012 n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", entrata in vigore il 28.11.2012;
- Con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- L'articolo 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, stabilisce che l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;
- La legge 190/2012 individua nella A.N.AC. l'autorità nazionale anticorruzione con compiti di vigilanza e consultivi e prevede in particolare che ogni l'Organo di vigilanza definisca il Piano triennale di prevenzione della corruzione individuando e selezionando i processi da monitorare, identificando i rischi più probabili nell'ambito dei processi considerati, progettando un sistema di controllo e identificando per ciascun rischio un sistema di azioni per la prevenzione;
- L'articolo 1, al comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, stabilisce che l'organo di indirizzo di ciascuna amministrazione individua, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- Con le nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, confermando l'obbligo anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di nominare il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", ha previsto altresì che:
 - al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
 - al RPCT siano riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di prevenzione della corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune;
 - le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad un dirigente in servizio presso la Società;
 - la Società, nella scelta del RPCT, dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo;



- nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT siano individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e siano declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle Misure previste.

CONSIDERATE le dimensioni strutturali della Società, la composizione dei profili professionali e i carichi operativi e funzionali delle risorse disponibili, l'Amministratore Unico

DETERMINA

1) di nominare Sarah Ceccotti Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In conformità alla normativa vigente e alle determinazioni dell'ANAC pronunciatasi in materia, è stabilito che:

- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non deriva l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo;
- il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle "Misure di prevenzione della corruzione integrative", tra i quali, a titolo esemplificativo:

- elaborare e aggiornare, nei termini previsti dalla legge, le Misure di prevenzione della corruzione integrative, proponendole all'Amministratore Unico per la relativa approvazione;
- verificare l'efficace attuazione delle Misure, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente, la relazione annuale;
- proporre modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare eventuali casi di illeciti agli organi/funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

- il RPCT svolgerà i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza;
- al RPCT sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo politico della società;
- nello svolgimento dei compiti attribuiti, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle necessarie competenze aziendali, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione;
- il RPCT e i soggetti dei quali si avvale dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- del presente provvedimento dovrà essere data comunicazione all'ANAC secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla medesima ANAC e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Per quanto concerne il regime di responsabilità del RPCT, ai sensi della normativa vigente, le responsabilità riconducibili a tale ruolo sono:

- Responsabilità penale per coinvolgimenti diretti in fatti illeciti rilevanti penalmente e potenziale responsabilità omissiva, se non svolge diligentemente il proprio dovere venendo a conoscenza di illeciti commessi



da colleghi/terzi (responsabilità diretta per proprie condotte, favoreggiamento, concorso, concorso omissivo per fatto altrui, associazione a delinquere);

- Responsabilità indotte da commissione di reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che non provi di aver predisposto le misure e di aver vigilato sulla loro osservanza, da cui può derivare:
 - responsabilità dirigenziale ex art. 21 tu pubblico impiego (art. 1, co. 12, L. 190/2012): mancato rinnovo o revoca incarico;
 - responsabilità disciplinare: sospensione dal servizio senza retribuzione per minimo un mese, massimo sei - art. 1, comma 13, L. 190/2012;
 - responsabilità per danno erariale e di immagine per la Pubblica Amministrazione (art. 1, co. 12, L. 190/2012);
 - Responsabilità e sanzioni per inadempimento obblighi pubblicazione o per mancata predisposizione delle misure, a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46, D. Lgs. 33/2013):
 - responsabilità dirigenziale (mancato rinnovo o revoca incarico);
 - eventuale responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione;
 - rilievo ai fini della retribuzione di risultato e trattamenti accessori collegati alle performance individuali.
 - Responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione dati su enti vigilati ANAC (art. 47, D. Lgs. 33/2013):
 - sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro (ANAC. Delibera n. 66 del 31 luglio 2013 in tema di "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza").
 - Responsabilità civili per inadempimento al mandato ricevuto.
- 2) di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Amministratore Unico
Luigi Ceravola

